



*in  
visione  
S.E.:*

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**Dipartimento Pubblica Sicurezza**  
**Servizio Polizia Stradale**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
Registrato il 01/09/2016  
Prot.300/A/5933/16/111/20/3



236901

**OGGETTO:** Regolamento (UE) n.165\2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

*h*  
*P. prevale*

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO  
PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA  
POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE  
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali  
ed il Personale ROMA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI  
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO  
CESENA

Come è noto, il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, aveva introdotto il cosiddetto *modulo di controllo delle assenze* dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo ai sensi del Regolamento in oggetto.

Tale modulo prevedeva che l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006, da parte dei suddetti conducenti nei ventotto giorni precedenti, dovesse essere documentata attraverso un modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte, stampabile, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione 2007/230/CE della stessa Commissione, del 12 aprile 2007 <sup>(1)</sup>.

Il modulo in questione, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo, doveva poi essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferiva.

---

<sup>1</sup> In seguito sostituita dalla Decisione della Commissione del 14 dicembre 2009 C(2009) 9895.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

L'art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 <sup>(2)</sup>, ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai predetti conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.

La Commissione Europea, sulla base della *Commission Clarification n. 7* adottata in materia, ha chiarito che la redazione del modulo di controllo previsto dall'art. 9 del Decreto legislativo n. 144/2008 non sia più obbligatoria dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento UE/165/2014. In altri termini, la Commissione Europea invita gli Stati membri ad accettare il citato modulo per giustificare le assenze in esso indicate, senza tuttavia renderlo obbligatorio e sanzionare i conducenti che ne fossero sprovvisti.

Con la presente circolare si ribadisce, pertanto, l'inapplicabilità delle sanzioni già previste dall'art. 9, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 <sup>(3)</sup>, ferma restando la facoltà dell'impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell'arco dei ventotto giorni.

\* \* \*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale. ||

IL DIRETTORE CENTRALE  
Sgalla

<sup>2</sup> Pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 60 del 28.2.2014

<sup>3</sup> Rispettivamente, per il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il *modulo di controllo delle assenze* e per l'impresa che non lo conserva per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.